

CONVENZIONE

tra

PROVINCIA DI TREVISO

e

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO TERRITORIO
E SISTEMI AGRO-FORESTALI**

per il

**PROGETTO DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DEL BOSCO DELLA STORGA**

Treviso, 15 settembre 2021

La **Provincia di Treviso** con sede in Treviso, Via Cal di Breda, 116, C.F. 80008870265 di seguito denominata "il Committente", in persona di **Stefano Marcon**, in qualità di Legale Rappresentante;

L'**Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali** con sede in Legnaro (PD), viale dell'Università, 16 - 35020, C.F. 80006480281 di seguito denominata "Università", in persona del Prof. **Vincenzo D'Agostino**, in qualità di Direttore del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali autorizzato alla stipula del presente atto con decreto del Rettore del 27/06/2019 n. Prot. 0245517;

PREMESSO CHE

- a) l'Università ha tra i propri fini primari l'elaborazione e il trasferimento delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche ed economico-sociali, la promozione della ricerca, la formazione negli ambiti della cultura promossi dall'Ateneo;
- b) per una migliore realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Università promuove le attività di ricerca e di servizio su richiesta e a favore di terzi e in collaborazione con soggetti esterni, regolamentandone lo svolgimento anche sotto il profilo dei diritti e dei doveri delle strutture e dei singoli;
- c) il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980, art. 66 e ss.mm.ii., consente alle Università, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, l'esecuzione di attività di ricerca e consulenza mediante contratti o convenzioni con enti pubblici e privati;
- d) per la disciplina delle suddette attività l'Ateneo ha emanato il "*Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o di accordi con soggetti pubblici o privati*", entrato in vigore in data 2 maggio 2018, che si applica alle convenzioni che hanno per oggetto attività di ricerca, di analisi, di consulenza, formazione non curriculare e prestazioni di qualunque tipo di interesse del Committente svolte da strutture dell'Università;
- e) l'Università ha altresì adottato il proprio Regolamento Brevetti, entrato in vigore in data 28 maggio 2020;
- f) la Provincia di Treviso esercita funzioni di pianificazione territoriale, nonché di tutela e valorizzazione dell'ambiente, ed è interessata ad affidare all'Università lo svolgimento di attività di ricerca relativa alla tutela e valorizzazione degli ecosistemi agrari e forestali del Bosco della Storga, un patrimonio ambientale di 67 ettari inserito nell'area urbana della Città di Treviso, come descritta all'art. 2;
- g) l'Università, in particolare il Dipartimento TESAF, ha conoscenze maturate nell'ambito dello studio, conservazione e gestione degli ecosistemi agrari e forestali delle aree urbane e dispone del personale, delle competenze e delle conoscenze specifiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera f);
- h) con determina dirigenziale n. 607/27492/2021 del 14 Maggio 2021 della Provincia di Treviso è stato approvato lo schema della presente Convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 DEFINIZIONI

Ai fini della presente Convenzione le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:

- a) **“Diritti di Proprietà Industriale”**: indica la disciplina dettata dal D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modificazioni, cioè il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.), con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, alle indicazioni geografiche, alle denominazioni di origine, alle opere del disegno industriale, alle invenzioni, ai modelli di utilità, alle topografie dei prodotti a semiconduttori, alle informazioni aziendali riservate (know how), alle nuove varietà vegetali;
- b) **“Background”**: opere dell'ingegno e altri beni immateriali protetti ai sensi della Legge n. 633/1941 e ss.mm.ii. “Protezione del diritto d'Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del D.Lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima della sottoscrizione della presente Convenzione; indica altresì qualsiasi conoscenza e informazione non protetta conseguita da una Parte prima della sottoscrizione della presente Convenzione;
- c) **“Sideground”**: opere dell'ingegno e altri beni immateriali protetti ai sensi della Legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del D.Lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, e qualsiasi conoscenza e informazione non protetta, se realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia della presente Convenzione ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto della presente Convenzione;
- d) **“Risultati”**: indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione conseguita in esecuzione dell'attività di ricerca oggetto della presente Convenzione e in ragione di essa;
- e) **“Risultati brevettabili”**: indica i Risultati della ricerca suscettibili di formare oggetto di Diritti di Proprietà industriale;
- f) **“Informazioni Riservate”**: indica tutte le informazioni, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia e a processi produttivi, modelli, tavole, codici oggetto, codici sorgente, codici eseguibili - registrati e non - rivelati o consegnati da una Parte all'altra allo scopo di eseguire la presente Convenzione che al tempo della rivelazione o della consegna siano identificati come di natura riservata ai sensi dell'art.13 della presente Convenzione;
- g) **“Parte ospitante”**: indica il soggetto che ha disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgono le attività di cui alla presente Convenzione;
- h) **“Parti”**: indica i soggetti che sottoscrivono la presente Convenzione.

ART. 2 OGGETTO

Il Committente affida all'Università lo svolgimento dell'attività di progetto di fattibilità tecnica di "Tutela e valorizzazione del Bosco della Storga" al fine di riqualificarlo ed elevarne la destinazione a "Bosco didattico" che si articolerà secondo quanto riportato nell'allegato A) Piano delle attività, che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

ART. 3 PIANO DELLE ATTIVITÀ E MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

1. Il Piano delle attività di progettazione, che costituisce l'allegato A) alla presente Convenzione, sarà dettagliato in accordo con il Committente e costituirà parte integrante della presente Convenzione; consisterà in una serie dettagliata di attività che l'Università si impegna a svolgere con le modalità e le tempistiche indicate. Nel Piano delle attività sono indicate anche le modalità e tempistiche dei report che l'Università dovrà presentare al Committente.
2. In relazione all'evoluzione dell'attività e nel corso dello svolgimento della stessa, potranno essere concordati tra i Responsabili della Convenzione aggiornamenti alla pianificazione dettagliata delle attività, sempre nei limiti del corrispettivo di cui all'art. 9.
3. Nel caso in cui al Piano delle attività vengano apportate modifiche rilevanti di comune accordo tra le parti contraenti, le eventuali modifiche formeranno oggetto di atto aggiuntivo ed integrativo al testo della presente Convenzione con conseguente modifica del corrispettivo dovuto dal Committente e, ove necessario, della durata della Convenzione stessa.

ART. 4 RESPONSABILI

1. I Responsabili designati dalle parti contraenti sono:
 - per l'Università, i Prof. Tommaso Sitzia e Raffaele Cavalli quali Responsabili scientifici dell'esecuzione della ricerca;
 - per il Committente, Avv. Carlo Rapicavoli e Ing. Maurizio Tufaro quali Responsabili per ogni attività o questione inerente all'esecuzione della ricerca.
2. Le Parti potranno in qualunque momento sostituire il proprio Responsabile come sopra designato, dandone tempestivamente comunicazione per iscritto all'altra Parte.

ART. 5 IMPEGNI DELL'UNIVERSITÀ

1. L'Università si impegna a curare lo svolgimento e lo sviluppo dell'attività di cui all'articolo 2 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nella presente Convenzione e nei suoi allegati.
2. L'Università si impegna a comunicare al Committente con tempestività ogni elemento o aspetto potenzialmente suscettibile di pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività di cui all'art. 2 (ad esempio rendendola più difficoltosa, lenta o costosa) onde consentire eventuali modifiche come previsto all'art. 3.
3. Ove necessario per l'attuazione dell'attività commissionata, l'Università si impegna a consentire l'accesso alle proprie strutture del personale del Committente, secondo le condizioni previste dal successivo art. 8.

ART. 6
COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Nello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, l'Università è autorizzata ad avvalersi di personale esterno, anche mediante assegni di ricerca o borse di dottorato o di ricerca o altre collaborazioni. In tale caso parte del corrispettivo previsto all'art. 9 può essere destinato ai collaboratori esterni impegnati allo svolgimento di specifiche attività relative alla presente Convenzione.
2. In considerazione delle caratteristiche della ricerca, l'Università si riserva altresì la facoltà di avvalersi della collaborazione di strutture specializzate o di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori.

ART. 7
IMPEGNI DEL COMMITTENTE

1. Il Committente si impegna a fornire all'Università l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle attività previste.
2. Qualora sia necessario per l'attuazione delle attività oggetto della Convenzione, il Committente può consentire al personale dell'Università, compresi gli studenti, incaricato dello svolgimento delle attività, sia l'accesso alle proprie strutture che l'utilizzo eventuale delle attrezzature secondo quanto previsto dal seguente art. 8.

ART. 8
ASSICURAZIONE E SICUREZZA

1. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro, riferibili al personale impiegato (ivi compresi gli studenti ed i ricercatori universitari, denominato in seguito come "personale") gravano sulle parti coinvolte nelle attività progettuali conformemente alle disposizioni legislative ed all'effettivo controllo gestionale esercitato sulle stesse. Tutto il personale è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'Università per le proprie attività di progettazione e ricerca in aree boschive e dal Committente per le attività di progettazione e ricerca da intraprendere presso le opere infrastrutturali presenti nell'area boschiva.
2. L'eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui alla presente Convenzione, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08).
3. Sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione, le parti, per quanto di rispettiva competenza provvedono alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto.
4. L'Università e il Committente, rispettivamente per il proprio personale, sono garanti della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.

5. Le parti coinvolte per quanto di rispettiva competenza sono tenute a fornire adeguate informazioni secondo quanto previsto dall'art. 36 D.Lgs. 81/08, e sono responsabili della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.
6. Le parti coinvolte per quanto di rispettiva competenza, sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione, stabilirà se devono essere effettuati accertamenti sanitari per l'idoneità alla mansione specifica e se attivare la sorveglianza sanitaria e la sorveglianza fisica, qualora l'attività comporti l'esposizione a radiazioni ionizzanti, garantendo gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia, di cui si rende responsabile. I dati relativi vengono scambiati vicendevolmente tra i competenti uffici delle Parti.
7. L'Università garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le strutture del Committente sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni.
8. Il Committente analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture dell'Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.
9. Qualora l'accordo si configuri in contratto d'appalto, d'opera o somministrazione, le Parti attueranno quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 in merito alla cooperazione, al coordinamento, nonché all'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

ART. 9

CORRISPETTIVO

1. Il Committente corrisponderà all'Università la somma totale di Euro 26.840,00, pari all'importo netto di Euro 22.000,00 oltre ad IVA al 22% di Euro 4.840,00, in un'unica soluzione, con il meccanismo della scissione dei pagamenti mediante girofondo direttamente sul conto di Tesoreria Unica di contabilità speciale n. 0037174 intestato all'Università degli Studi di Padova presso la Banca d'Italia, a seguito della verifica e validazione di tutti gli elaborati tecnico progettuali riferiti al Bosco della Storga.
2. Il pagamento avverrà previa emissione di regolare fattura.

ART. 10

DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE SUI RISULTATI DELLA RICERCA

1. Il Responsabile Scientifico comunicherà i Risultati della ricerca al Committente nei tempi e con le modalità riportate nel Piano delle Attività.
2. Nel caso in cui alcuni Risultati della ricerca siano suscettibili di formare oggetto di Diritti di Proprietà industriale, ciascuna delle Parti s'impegna a darne pronta comunicazione all'altra in forma scritta. Il Committente dovrà esprimere mediante atto scritto da inviare alla PEC dell'Università entro 30 giorni dalla data della suddetta comunicazione, il proprio interesse al deposito di una domanda di brevetto avente ad oggetto tali Risultati.

3. Il Committente, se è interessato alla brevettazione, avrà il diritto di decidere in merito ad ogni aspetto del deposito della domanda di brevetto e ne sosterrà le spese.
4. La titolarità iniziale della domanda di brevetto sarà congiunta tra l'Università e il Committente, in pari quota, salva la possibilità di concordare per iscritto quote diverse.
5. Il Committente potrà acquisire la piena titolarità della domanda di brevetto facendone richiesta scritta all'Università entro 12 mesi dalla data del deposito. In tal caso l'Università si impegna fin d'ora a cedere a titolo oneroso al Committente la propria quota di titolarità della domanda di brevetto.
6. La suddetta cessione sarà perfezionata mediante uno specifico contratto cui sarà demandata altresì la definizione del corrispettivo, aggiuntivo rispetto al corrispettivo già riconosciuto all'Università dall'art. 9 della presente Convenzione, che il Committente verserà al momento della sottoscrizione dell'atto di cessione. L'Università potrà comunque sempre utilizzare a titolo gratuito e in perpetuo i Risultati per finalità di didattica e di ricerca istituzionale, con espressa esclusione di attività di ricerca commerciale svolta in conto terzi.
7. Il corrispettivo di cui al comma precedente dovrà essere quantificato tenendo conto del valore di mercato del titolo, nonché dei prevedibili utili derivanti dal suo sfruttamento, e sarà comunque non inferiore al 20% del corrispettivo stabilito dall'art. 9 della presente Convenzione, con la previsione di un importo minimo pari a Euro 5.000 qualora il 20% dell'importo sopra indicato sia inferiore a tale somma. Ai sensi dell'art. 9.1 a) del Regolamento Brevetti, il corrispettivo aggiuntivo di cui al presente comma è dovuto per ogni singola domanda di brevetto, con le sue eventuali estensioni, di cui il Committente chiede la cessione.
8. Nell'ipotesi in cui il Committente non richieda la cessione entro il termine fissato dal comma 5, il diritto dell'Università sull'invenzione sarà oggetto di un contratto di licenza che il Committente si obbliga fin d'ora a stipulare qualora intenda sfruttare direttamente o indirettamente mediante ricorso a terzi l'invenzione oggetto della domanda di brevetto, con la corresponsione di royalties sul fatturato in misura da negoziare e importo minimo pari a 5.000 euro/anno nel caso in cui l'importo delle royalties dovute all'Università in un determinato anno contrattuale risulti inferiore a tale ammontare.
9. Qualsiasi danno causato a terzi dallo sfruttamento del brevetto ceduto o licenziato, o comunque derivante dalla progettazione, fabbricazione, uso e/o vendita di prodotti realizzati attuando l'oggetto del brevetto licenziato o ceduto o comunque utilizzando i Risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione, sarà esclusiva responsabilità del Committente.
10. Qualora il Committente comunichi di non avere interesse al deposito della domanda di brevetto o qualora il termine sopra indicato scada inutilmente, l'Università avrà il diritto di brevettare esclusivamente a proprio nome e a proprie spese senza nulla dovere al Committente, salvo quanto previsto al comma seguente.
11. Nell'ipotesi di cui al comma 10, l'Università avrà facoltà di negoziare sul mercato la licenza/cessione o altro atto di disposizione del titolo, salvo il diritto di prelazione del Committente ai sensi dell'art. 9.1 c) del Regolamento Brevetti. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, l'Università comunicherà per iscritto al Committente la propria volontà di concludere il contratto con le relative condizioni. Il Committente deve esercitare il diritto di prelazione mediante atto scritto da inviare alla PEC dell'Università entro 90 giorni dalla data della comunicazione di cui sopra. Qualora tale termine scada inutilmente il Committente non avrà altro a pretendere nei confronti dell'Università.
12. In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.

ART. 11
TITOLARITÀ DEI RISULTATI NON BREVETTABILI

1. Al Committente spetta la titolarità dei Risultati non suscettibili di costituire oggetto di diritti di Proprietà Industriale prodotti dall'Università in esecuzione dell'attività di cui alla presente Convenzione, e potrà farne uso, assumendosene ogni responsabilità, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei Risultati e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all'art. 13 (Obbligo di Riservatezza).
2. L'Università potrà comunque sempre utilizzare a titolo gratuito e in perpetuo i Risultati per finalità di didattica e di ricerca istituzionale, con espressa esclusione di attività di ricerca commerciale svolta in conto terzi.
3. Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background messo a disposizione per l'esecuzione della presente Convenzione.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nella presente Convenzione implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.
5. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto della presente Convenzione e solo in quanto necessario ai fini della sua esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata della presente Convenzione, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.

ART. 12
DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

1. L'Università si riserva il diritto di pubblicare e/o di divulgare, in tutto o in parte, i Risultati delle attività oggetto della presente Convenzione previa trasmissione in via riservata al Committente della bozza della pubblicazione e/o della divulgazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della divulgazione/dell'invio della stessa a soggetti terzi.
2. Il Committente avrà facoltà:
 - a) di comunicare per iscritto all'Università, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; oppure
 - b) di richiedere per iscritto all'Università, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di Proprietà Industriale.
3. Ove il Committente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l'Università potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, alla pubblicazione e/o all'attività di divulgazione.
4. Tale autorizzazione non sarà necessaria per tutte le cognizioni già disponibili in letteratura o trascorsi 5 (cinque) anni dal termine della presente Convenzione.
5. L'Università si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o divulgazioni/presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del rapporto oggetto della presente Convenzione.

ART. 13
OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. La natura riservata delle Informazioni trasmesse da una parte (Parte Rivelante) all'altra (Parte Ricevente), dovrà essere evidenziata mediante timbro o indicazione dell'apposita dicitura "RISERVATO" o "Confidenziale", onde consentire alle Parti medesime e ai soggetti autorizzati l'immediata individuazione degli stessi e il conseguente rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla presente Convenzione.
2. Le Informazioni Riservate che siano trasmesse verbalmente dovranno essere identificate come tali al momento della loro comunicazione e successivamente trascritte e ritrasmesse alla Parte Ricevente, con l'apposita dicitura "RISERVATO" o "Confidenziale" non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione orale.
3. Salvo quanto previsto all'art. 12, le Parti si impegnano a mantenere confidenziali le Informazioni Riservate e a non comunicarle a terzi se non in quanto strettamente necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente Convenzione, a condizione che dette persone si impegnino preventivamente per iscritto a tenere a loro volta riservate le Informazioni in questione e a non usarle se non per gli scopi permessi dalla presente Convenzione.

Le Parti si impegnano altresì a restituire o distruggere immediatamente al termine o alla risoluzione della presente Convenzione, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

4. L'obbligo di Riservatezza sussiste per tutta la durata della presente Convenzione e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque).
5. Le Parti assumono in ogni caso la piena responsabilità per ogni eventuale violazione da parte di qualsiasi persona ad esse collegata o da terzi ai quali le Informazioni Riservate siano state fornite nell'ambito della presente Convenzione, degli obblighi di riservatezza qui contenuti.
6. L'obbligo di Riservatezza sopra indicato non si applicherà alle Informazioni Riservate per le quali la Parte Ricevente possa dimostrare che:
 - a) si tratta di informazioni già di pubblico dominio, o divenute di pubblico dominio non a seguito di violazione dell'obbligo di riservatezza da parte della Parte Ricevente, o
 - b) si tratta di informazioni che la Parte Ricevente è tenuta a rivelare per disposizione di legge o di regolamento, per disposizione di qualsiasi autorità competente in materia purché le Parti si siano previamente consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione, salvo diversa previsione di legge, di regolamento o della pubblica autorità, o
 - c) si tratta di informazioni che la Parte Ricevente ha ottenuto legittimamente da terzi senza obbligo di riservatezza, o
 - d) si tratta di Informazioni che la Parte Ricevente è in grado di dimostrare con idonea documentazione essere già nel suo legittimo possesso prima che venissero fornite dall'altra Parte, o
 - e) si tratta di informazioni sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell'altra Parte.

ART. 14
USO DI SEGNI DISTINTIVI

1. Il sigillo istituzionale dell'Università è di proprietà esclusiva dell'Università di Padova.
2. Ai sensi dell'art.12 del Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o di accordi con soggetti pubblici o privati, l'eventuale utilizzo del nome o dei segni distintivi dell'Università da parte di terzi deve essere oggetto di specifici accordi approvati dal Consiglio di amministrazione e dal Senato Accademico compatibili con la tutela dell'immagine dell'Ateneo.

ART. 15
RESPONSABILITÀ

1. Il Committente è consapevole che le attività oggetto della Ricerca e i Risultati eventualmente realizzati o comunque conseguiti hanno natura tipicamente sperimentale e vengono pertanto forniti senza alcuna garanzia esplicita o implicita, inclusa la garanzia di commerciabilità e/o di idoneità per un particolare scopo. Qualora il Committente, nei termini in cui ciò sia consentito ai sensi della presente Convenzione o di atti a questa collegati o da questa richiamati, intenda immettere in commercio o comunque utilizzare a scopi commerciali, direttamente o indirettamente, i Risultati o parte di essi, il Committente medesimo dovrà intendersi come unico responsabile degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dalle attività connesse alla immissione in commercio o, comunque, all'utilizzazione commerciale da parte di terzi dei suddetti Risultati, senza che alcuna pretesa possa essere avanzata nei confronti dell'Università.

ART. 16
LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE

1. La presente Convenzione è disciplinata dalla Legge italiana e dai Regolamenti dell'Università di Padova applicabili in materia.
2. Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria competente.

ART. 17
DURATA

1. L'accordo avrà la durata di 6 mesi a decorrere dalla firma della presente Convenzione, con la possibilità di richiedere proroghe giustificate.
2. L'Università si impegna a consegnare una bozza degli elaborati tecnico progettuali entro 4 mesi dalla firma della presente Convenzione.

ART. 18
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. il contratto si risolve di diritto, quando la parte interessata dichiara all'altra che intende avvalersi della presente clausola, nei seguenti casi:
 - a) violazione degli obblighi di riservatezza;
 - b) mancato pagamento del corrispettivo da parte del Committente anche ad una sola delle scadenze previste all'articolo 9 per i pagamenti.

2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest'ultimo è tenuto, oltre alla parte di corrispettivo dovuta per le attività già svolte, al rimborso delle spese sostenute e/o impegnate dall'Università e al riconoscimento del maggior danno da quest'ultima patito.

ART. 19 RECESSO

1. Le Parti potranno recedere motivatamente dal presente accordo con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviare all'altra Parte con un preavviso di almeno 30 giorni.
2. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra Parte.
3. Vengono fatte salve in ogni caso da parte del Committente la parte di corrispettivo dovuta per le attività di ricerca già effettuate dall'Università nonché le spese dalla stessa già sostenute o impegnate che dovranno essere comunque rimborsate.

ART. 20 PRIVACY

1. Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti (www.unipd.it/privacy e www.provincia.treviso.it/area/privacy).
3. Il referente privacy per l'Università è la dott.ssa Maria Rosaria Falconetti. Per il Committente è l'Avv. Carlo Ropicavoli.

ART. 21 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

1. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno osservati, rispettivamente, il Codice etico e il Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Padova e il Codice di comportamento adottato dal Committente.

ART. 22 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione saranno indirizzate a:

Per l'Università: dipartimento.tesaf@pec.unipd.it

Per il Committente: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Letto, approvato e sottoscritto.

Treviso, 15 settembre 2021

Stefano Marcon

Presidente della Provincia di Treviso

Vincenzo D'Agostino

Direttore Dipartimento TESAF - Università degli Studi di Padova

Allegati:

A) Piano delle Attività

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL BOSCO DELLA STORGA AL FINE DI RIQUALIFICARLO ED ELEVARNE LA DESTINAZIONE A BOSCO DIDATTICO

PREMESSA

Il Bosco della Storga è situato nella parte nord orientale del territorio comunale di Treviso, presso il suo confine con Villorba. Il bosco della Storga ha origine da un progetto di riqualificazione ambientale dell'ex Azienda agricola provinciale Sant'Artemio e dalla sua conversione in parco pubblico, il Parco della Storga, che copre una superficie di circa 67 ha.

Negli anni Novanta, con l'attuazione del "Programma Risorgive Storga", è stato avviato il graduale recupero dell'area sotto il profilo naturalistico mediante interventi ambientali, quali la realizzazione di siti palustri, il ripristino del paleoalveo del Rio Piavone, la valorizzazione degli ambienti prativi e l'impianto di formazioni boschive naturaliformi su circa 50 ha (Figura 1). A questi si è aggiunta la realizzazione di una fitta trama di percorsi e di aree attrezzate.

All'interno del Parco si trovano orti urbani, il Centro provinciale di recupero della fauna selvatica e il Museo etnografico Case Piavone.



Figura 1. Veduta area del Parco della Storga, prima e dopo la sua realizzazione, da sinistra a destra: aprile 2003, 2010 e 2020.

L'area si colloca su terreni con profilo pianeggiante, con quote comprese tra i 15 e 20 m di altitudine. La rete idrografica principale è costituita dal Fiume Storga e dal Rio Piavon, con il deflusso superficiale che si completa di una diffusa maglia di scoli superficiali. Il clima è temperato con estati mediamente calde e inverni rigidi. La stazione è caratterizzata da un regime pluviometrico di tipo equinoziale con precipitazioni annue di poco inferiori ai 1.000 mm, con picchi a maggio e ottobre.

Il Parco si sviluppa sul sistema idraulico delle risorgive, per cui la flora e la fauna si differenziano secondo i differenti gradienti di umidità e di temperatura, con notevole variabilità e ricchezza in specie. L'area occupata dal Parco ricade nel sistema delle aree naturali minori censite dalla Regione del Veneto (codice: TV005 – Sorgenti dello Storga) e si sovrappone parzialmente alla ZSC IT3240031 "Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio".

PIANO DELLE ATTIVITÀ

Il presente piano delle attività contiene la trattazione degli elementi che sono manifesti nella fase preliminare alla realizzazione del Piano pluriennale per la gestione del Parco della Storga, per cui i dettagli e una più specifica trattazione di alcuni temi sono condizionati alla acquisizione e alla elaborazione dei dati disponibili ed analizzati. Potranno quindi modificarsi, ma sempre in relazione agli obiettivi della convenzione a cui fa riferimento. Le attività saranno condotte dai responsabili scientifici, proff. Raffaele Cavalli e Tommaso Sitzia e dal dott. Andrea Rizzi, borsista di ricerca, che saranno assistiti da altri esperti. Entro fine ottobre è prevista la trasmissione di un resoconto dei risultati delle analisi preliminari, in particolare per quanto concerne la raccolta bibliografica, l'analisi dei vincoli e della pianificazione e gli elementi generali dello stato di fatto dell'area di studio.

Perimetrazione dell'area. All'inizio dell'attività la Provincia fornirà all'Università un perimetro preciso in formato digitale dell'area da investigare, che dovrà corrispondere approssimativamente all'area boscata e alle sue eventuali pertinenze e che sarà utilizzato quale confine dell'area di studio.

Raccolta critica della bibliografia e della cartografia tecnica e scientifica. Organizzazione di un database nel quale ad ogni pubblicazione sarà associato un commento relativamente alla sua utilità per gli scopi dell'attività.

Vincoli, pianificazione urbanistica e di settore. Studio dei vincoli presenti e desunti dalla pianificazione territoriale; esame degli strumenti urbanistici di livello regionale (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento - PTRC), di livello provinciale (Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento - PTCP) e di livello comunale (Piano di Assetto del Territorio - PAT - e Piano degli interventi - PI) per individuare la coerenza rispetto alle azioni che saranno proposte. Lo studio si amplia alla Pianificazione regionale di settore pertinente, ad esempio al Programma di Sviluppo Rurale e alle iniziative regionali di promozione dei boschi didattici.

Contratti attivi e diritti d'uso. Esplicitazione, con la collaborazione della Provincia, di eventuali contratti e diritti d'uso in essere, ad esempio per la gestione dei prati e dei coltivi e degli alberi o relativi alla raccolta di prodotti del bosco, funzionali o comunque da considerare per la fattibilità e realizzazione delle azioni del piano.

Geomorfologia, flora e vegetazione. L'attività prevede l'elaborazione dei dati LiDAR disponibili (con successiva valutazione di effettuare un volo *ad hoc*) per la realizzazione di un modello digitale del terreno (DTM) e di un modello digitale delle chiome (CHM). Attraverso l'elaborazione di questi elementi e dei dati floristici disponibili, valutando la necessità di eventuali rilievi fitosociologici, si intende quindi realizzare una carta geomorfologica e della vegetazione.

Fauna selvatica. Elaborazione dei dati disponibili e realizzazione di eventuali rilievi alla fauna selvatica, in funzione del dettaglio della bibliografia tecnica e scientifica esistente.

Percorribilità e accessibilità. Studio dello stato di fatto sulla percorribilità dell'area rispetto alla rete di percorsi presente, con una stima dell'impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete dei percorsi e realizzazione di stime VTA (*visual tree assessment*) o strumentali e per lo studio della segnaletica didattica e interpretativa.

Natura 2000. Si intende realizzare una Carta degli habitat Natura 2000 sulla base della Carta della vegetazione. Quindi si prevede di analizzare la gestione forestale, rurale e consortile del Parco e la sua coerenza rispetto alle misure di conservazione vigenti.

Zonizzazione del Parco. Aggiornamento della zonizzazione del Parco rispetto alla perimetrazione esistente e in funzione delle conoscenze acquisite nel presente piano delle attività, con una proposta di integrazione al regolamento, al fine del raggiungimento degli obiettivi gestionali, conservativi e fruitivi.

Scenario evolutivo del Parco. Attraverso l'utilizzo di modelli matematici e GIS, l'analisi restituisce modelli per la componente arborea che simulano l'evoluzione delle cenosi forestali, anche in relazione della presenza e dell'assenza di attività selvicolturali.

Proposta di studi, indagini e ricerche per specifiche componenti degli ecosistemi del Parco. In relazione agli approfondimenti esplicitati, altri potrebbero rendersi necessari nel corso delle analisi per completare l'inquadramento del Parco, ad esempio sull'assetto idrogeologico, per cui verranno valutate ulteriori approfondimenti, anche ricorrendo a incarichi esterni nell'ambito della convenzione in essere o sulla base di risorse di altra origine.

Piano di monitoraggio. Consiste nel formulare un piano di monitoraggio per quantificare gli effetti legati alla presenza del bosco tramite sensori o l'uso di modelli interpretativi (PM_{10} , $PM_{2.5}$, altri inquinanti, temperatura, umidità, assorbimento di CO_2).

Analisi dei costi. Computo metrico-estimativo delle azioni proposte, attraverso l'utilizzo di prezziari riconosciuti o analisi dei prezzi.

